

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Calpis Co., Ltd (ex The Calpis Food Industry Co., Ltd.)
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	marchio denominativo «CALPICO» per prodotti delle classi 29, 30 e 32; numero della domanda 225169
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	la ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	marchio denominativo tedesco «CALYPSO» per prodotti della classe 32;
Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — rischio di confusione fra i marchi ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b) del regolamento (CEE) n. 40/94 ⁽¹⁾; — violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Athanacia-Nancy Pascall contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 9 settembre 2002

(Causa T-277/02)

(2002/C 274/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 settembre 2002 la sig.ra Athanacia-Nancy Pascall, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CONSEIL/A/393 di attribuirle un voto inferiore al minimo richiesto per la prova orale e di non iscriverla nell'elenco di riserva;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente, il convenuto avrebbe dovuto comunicarle i voti che le sono stati attribuiti per i diversi elementi di valutazione che la commissione giudicatrice era tenuta a prendere in considerazione.

La ricorrente fa valere inoltre la violazione dell'ambito legale costituito dall'annuncio di concorso generale CONSEIL/A/393 e la violazione del principio della parità di trattamento. Secondo la ricorrente, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle conoscenze e delle qualificazioni professionali e generali nel corso di un colloquio in lingua greca. Tale colloquio si è svolto in altre lingue.

Ricorso della Degussa AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 settembre 2002

(Causa T-279/02)

(2002/C 274/62)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 16 settembre 2002 la Degussa AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold, M. Karl e W. Berg, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2002 (pratica C. 373519 — Metionina), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente;

- in subordine, ridurre l'ammenda inflitta con l'art. 3 della detta decisione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione che ha inflitto alla ricorrente un'ammenda pari a EUR 118 125 000 per violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha contestato alla ricorrente e ad altre imprese interessate (altre produttrici di metionina) la partecipazione ad un accordo duraturo e/o a pratiche concordate. Secondo gli accertamenti della Commissione, la ricorrente vi avrebbe preso parte tra il febbraio 1986 ed il febbraio 1999.

La ricorrente fa valere che la Commissione non ha correttamente valutato la durata della violazione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda. La Commissione ha preso in considerazione una violazione ininterrotta tra il 1986 ed il 1999. Essa non avrebbe considerato che gli accordi sono stati interrotti nel 1988 e che solo nel 1992 sarebbe stata adottata una nuova delibera per l'esecuzione degli accordi. La Commissione non avrebbe provato la violazione asseritamente ininterrotta. Inoltre, essa sarebbe incorsa in numerosi errori in sede di determinazione dell'importo di base dell'ammenda. Qualificando la censura come «violazione particolarmente grave» dell'art. 81, n. 1, CE, essa avrebbe erroneamente valutato gli accertamenti necessari in merito alle concrete conseguenze sui mercati interessati. Vi si potrebbe riscontrare un errore di valutazione, nonché una violazione, da parte della Commissione, dei propri orientamenti in materia di calcolo delle ammende.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione, nella valutazione delle ammende, si è basata sullo stato societario della Degussa AG nel 2001, ignorando che quest'ultima, dopo la cessazione degli accordi anticoncorrenziali, ha proceduto a due fusioni societarie. Nella sua decisione sull'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto basarsi solo sul fatturato di quella parte del gruppo di società che oggi corrisponde alla vecchia Degussa AG Frankfurt am Main. Omettendo di fare ciò, la Commissione ha violato il principio di colpevolezza.

La ricorrente fa poi valere che il metodo applicato dalla Commissione per la determinazione dell'importo dell'ammenda non soddisfa il principio giuridico della tassatività. La nullità della norma di autorizzazione contenuta all'art. 15 del regolamento n. 17/62, che attribuisce alla Commissione un margine illimitato di discrezionalità in sede di fissazione delle ammende, si manifesterebbe nell'applicazione che la Commissione fa attualmente di tale norma, applicazione che non è conforme al principio di determinabilità delle conseguenze giuridiche di una condotta illegittima.

Infine, la Commissione avrebbe violato la presunzione di innocenza, in quanto avrebbe comunicato alla stampa del settore finanziario alcune informazioni, poi pubblicate, in merito al probabile importo dell'ammenda. In tali condizioni non sarebbe stato possibile adottare una decisione imparziale.

Ricorso della ditta Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 settembre 2002

(Causa T-281/02)

(2002/C 274/63)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 settembre 2002, la ditta Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, Nürnberg (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Rojahn e St. Freytag, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 3.7.2001⁽¹⁾ della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio denominativo «Mehr für Ihr Geld» — domanda di registrazione n. 1669167

Prodotti o servizi: prodotti e servizi delle classi 3, 29, 30 e 35 (comprendenti, tra l'altro, detersivi per il bucato e prodotti sbiancanti, carne, caffè e marketing)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego di registrazione da parte dell'esaminatrice